Estensione dell'indennizzo per cessazione di attività commerciale

di Antonella Madia

Pubblicato il 29 Gennaio 2020

La Legge di Bilancio 2019 ha reso strutturale l'indennizzo per cessazione di attività commerciale a partire dall'anno 2019. Successivamente è stato stabilito che l'indennizzo fosse esteso anche per gli eventi avvenuti nel corso degli anni 2017 e 2018.
Ciò ha comportato la necessità di emanare apposite istruzioni operative per l'accesso e la gestione delle domande già effettuate e rimaste inevase.

Indennizzo per cessazione di attività commerciale, ora strutturale

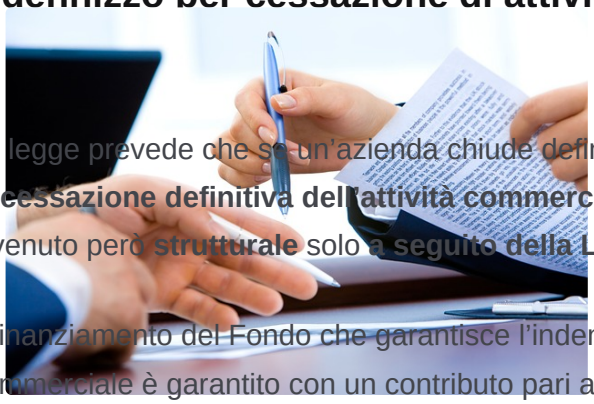

La legge prevede che se un'azienda chiude definitivamente, sia previsto un **indennizzo volto a favorire la cessazione definitiva dell'attività commerciale**: ciò è previsto da parte del D.Lgs. n. 207/1996, divenuto però **strutturale** solo **a seguito della Legge di Bilancio 2019** (L. n. 145/2018).

Il finanziamento del Fondo che garantisce l'indennizzo per la definitiva cessazione di attività commerciale è garantito con un contributo pari allo 0,09% che deve essere corrisposto in maniera fissa.

Indennizzo per cessazione di attività commerciale: chi può accedervi

L'indennizzo in esame **spetta** ai soggetti iscritti **alla Gestione contributi e prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali** dell'INPS, per attività svolte in qualità di titolari o coadiutori, quali:

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
- di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- agenti e rappresentanti di commercio di cui alla L. n. 204/1985 (esclusi però in tal caso i loro coadiutori).

Tale indennizzo **non spetta** invece quando l'attività commerciale comporta uno svolgimento all'ingrosso, quando si esercitano particolari forme di vendita al dettaglio (cioè quando ad esempio la vendita viene effettuata online, a domicilio ovvero per corrispondenza), ma anche quando l'attività di intermediazione di cui alla Legge n. 204/1985 è effettuata da agenti assicurativi, promotori finanziari e agenti immobiliari.

I soggetti che sono in possesso delle caratteristiche già segnalate, per poter effettivamente accedere all'indennizzo devono però avere **altri requisiti**, senza i quali l'indennizzo non può essere concesso,

Tra questi, è necessario che il richiedente:

1. abbia un'età pari o superiore a 62 anni se uomo, ovvero a 57 anni se donna;
2. sia stato iscritto alle Gestione commercianti dell'INPS per almeno 5 anni (anche non continuativi);
3. abbia cessato l'attività commerciale, con restituzione dell'autorizzazione/licenza al comune di competenza e cancellazione dal Registro delle Imprese.

Le novità dal 2020

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Come già anticipato, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto la stabilizzazione dell'incentivo, il quale a far data dal 1° gennaio 2019 è divenuto strutturale.

Ma non è tutto, in quanto ulteriori novità su tale tema sono pervenute grazie al **D. L. n. 101 del 3 settembre 2019** recante "*Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali* ", convertito con modificazioni, dalla L. n. 128 del 2 novembre 2019.

Tale ultimo intervento dell'esecutivo ha comportato **un'estensione** dell'ambito di applicazione dell'indennizzo in esame, anche **per i soggetti che hanno cessato definitivamente l'attività commerciale negli anni 2017 e 2018** (dal 2019 tale indennizzo è strutturale).

Infatti l'art. 11-ter del D. L. n. 101/2019 ha stabilito che:

> *"al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale […] l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto […] nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018".*

Quanto detto comporta che a partire dalla data di entrata in vigore della L. n. 128/2019 – di conversione del D.L. n. 101/2019 – anche chi ha cessato l'attività commerciale negli anni 2017 e 2018 avrà la possibilità di presentare domanda per l'indennizzo in esame, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Come accedere all'indennizzo

Per accedere all'indennizzo è necessario inviare domanda alla struttura INPS territorialmente competente; per fare ciò è comunque necessario inviare la domanda online sul sito INPS:

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

- direttamente da parte del cittadino, avvalendosi delle credenziali SPID, Pin dispositivo INPS o CNS;
- per il tramite di patronati o soggetti abilitati;
- affidandosi al Contact Center INPS.

L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e spetta fino al mese in cui il soggetto richiedente compie l'età utile per accedere alla pensione.

Per quanto concerne le **domande per gli indennizzi riguardanti gli anni 2018 e 2017**, le istruzioni specifiche sono fornite dalla **Circolare INPS n. 4 del 13 gennaio 2020**, con la quale l'Istituto ha specificato che:

- le domande di indennizzo **rigettate** in quanto l'evento concerneva cessazioni di attività precedenti al 1° gennaio 2019, verranno riesaminate d'ufficio;
- quelle **giacenti** presso le strutture, saranno definite dall'Istituto;
- quelle **finite in contenzioso** dovranno essere nuovamente inviate alle Strutture territoriali di competenza per valutarne l'accoglimento.

In tutti i casi citati, **l'indennizzo decorrerà dal 1° dicembre 2019** previa verifica della sussistenza dei requisiti ed il permanere delle condizioni richieste dalla legge per procedere ad un accoglimento dell'istanza.

A cura di Antonella Madia

Mercoledì 29 gennaio 2020

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D